



REGIONE
LAZIO



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO-DIREZIONE GENERALE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PALOMBARA SABINA

Viale Risorgimento 26 - 00018 Palombara Sabina

Tel 0774635051 - Fax 077466029 - email:

rmic8ak00e@istruzione.it



FORMAZIONE LAVORATORI

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Primo Modulo

Formazione Generale di base uguale per tutti sui concetti generali

Formazione Generale
Corso di 4 ore

Secondo Modulo

Formazione Specifica in base alla classificazione dei settori ATECO (**AT**tività **ECO**nomiche)

Rischio Basso
Corso di 4 ore

Rischio Medio
Corso di 8 ore

Rischio Alto
Corso di 12 ore

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

SETTORI DI CLASSE DI RISCHIO

Rischio Basso
Corso di 4 ore

Uffici e servizi - Commercio - Artigianato
Alberghi, Ristorazione e Turismo

Rischio Medio
Corso di 8 ore

Agricoltura - Pesca - Pubblica Amministrazione e
istruzione - Trasporti terrestre, Aereo, Marittimo -
Magazzino e logistica

Rischio Alto
Corso di 12 ore

Costruzioni - Industrie estrattive - Alimentari - Tessile
- Concerie - Legno - Manifatturiero - Energia e gas -
Smaltimento rifiuti - Raffinerie - Chimico e gomma -
Sanità - Servizi residenziali

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

FORMAZIONE COMPLESSIVA DEI LAVORATORI

Durata complessiva della formazione in base alla classificazione di rischio

Rischio Basso

4 ore Formazione generale
4 ore Formazione specifica
8 ore Totale formazione

Rischio Medio

4 ore Formazione generale
8 ore Formazione specifica
12 ore Totale formazione

Rischio Alto

4 ore Formazione generale
12 ore Formazione specifica
16 ore Totale formazione

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEI LAVORATORI

Aggiornamento quinquennale

Durata minima 6 ore.

Argomenti da trattare:

- *Approfondimenti giuridici-normativi*
- *Aggiornamenti tecnici*
- *Aggiornamenti su organizzazione e gestione*
- *Fonti di rischio e misure di protezione*


Quando deve essere svolto l'aggiornamento ?

I 5 anni si calcolano dalla data della conclusione della formazione specifica di settore.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

D. LGS. 81/08 – TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- Titolo I Principi comuni
- Titolo II Luoghi di lavoro
- Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
- Titolo IV Cantieri temporanei o mobili
- Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi
- Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali
- Titolo VIII Agenti fisici
- Titolo IX Sostanze pericolose
- Titolo X Esposizione ad agenti biologici
- Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive
- Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale
- Titolo XIII Norme transitorie e finali
- Allegati

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DEFINIZIONI

RISCHIO: effetto combinato tra la probabilità di accadimento e le dimensioni del danno conseguenti all'esposizione ad un pericolo ($R = P \times D$)

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità, avente il potenziale di causare un danno (pericoli generici, specifici, ergonomici, di processo, organizzativi)

DANNO: effetto avverso prodotto dall'agente sulla salute e sicurezza dei lavoratori

- ✓ **INFORTUNIO:** si manifesta in maniera violenta e improvvisa, non prevedibile, tale da provocare un danno all'integrità fisica del lavoratore nell'adempimento della sua attività lavorativa. Può essere reversibile, irreversibile o mortale
- ✓ **MALATTIA PROFESSIONALE:** malattia contratta nell'esercizio di una determinata attività lavorativa ed a causa dell'esposizione prolungata ad un agente nocivo (chimico, fisico, organizzativo, ecc.) presente nell'attività stessa
- ✓ **STRESS** situazione di prolungata tensione, che può essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l'eventuale inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, etc. e che può portare a ridurre l'efficienza sul lavoro e a determinare un cattivo stato di salute

ESPOSIZIONE: interazione tra agente e lavoratore (afferisce al contesto)

VALUTAZIONE DEI RISCHI: procedimento che consente di giungere ad una quantificazione (stima) della probabilità che sia raggiunto il limite di danno potenziale per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)


IL RISCHIO

Il rischio di ogni evento incidentale risulta definito da due fattori:

La **frequenza**, cioè la probabilità che l'evento si verifichi in un determinato intervallo di tempo

La **magnitudo**, cioè l'entità delle possibili perdite e dei danni conseguenti al verificarsi dell'evento

$$\text{Rischio} = \text{frequenza} \times \text{magnitudo}$$



Un incidente aereo, ha una frequenza probabile F di una volta ogni anno e se le sue conseguenze M sono stimabili in 500 morti, il rischio associato a quell'evento è di provocare:

$$R = 1 \times 500 = 500 \text{ morti / anno}$$

Se un altro evento, ad es. l'incidente stradale, ha una frequenza pari a 500 volte l'anno e produce ogni volta 1 morto, il rischio associato sarà:

$$R = 500 \times 1 = 500 \text{ morti / anno}$$

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

VALUTAZIONE DEI RISCHI

OBIETTIVI:

- ✓ individuare i pericoli (fattori di rischio)
- ✓ individuare le persone potenzialmente esposte
- ✓ valutare (stimare) i rischi
- ✓ individuare i possibili effetti sulle persone
- ✓ individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile

Documento di valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi e le relative misure di miglioramento sono indicate nel DVR, il documento di valutazione dei rischi

(art. 17 comma 1 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione del Rischio $R = f(P, D)$

	Valore	Livello
Probabilità (P)	4	Molto Probabile
	3	Probabile
	2	Possibile
	1	Improbabile

	Valore	Livello
Gravità (D)	4	Gravissimo
	3	Grave
	2	Modesto
	1	Lieve

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione del Rischio $R = f(P, D)$

Prevenzione ↓	Probabilità				
	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
	Gravità	1	2	3	4
		Protezione ←			

	PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI
$R > 9$	Azioni correttive indilazionabili (rischio alto)
$4 \leq R \leq 9$	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza (rischio medio)
$2 \leq R \leq 3$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve/medio termine (rischio basso)
$R = 1$	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione (rischio trascurabile)

FORMAZIONE DEI LAVORATORI


(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

PREVENZIONE E PROTEZIONE

PER RIDURRE IL RISCHIO

riduzione della sola frequenza è l'attività di "prevenzione" propriamente detta

riduzione della sola magnitudo viene invece chiamata attività di "protezione"



Probabilità			P R O T E Z I O N E	AREA DI RISCHIO	
Elevata				INACCETTABILE	
Medio Alta					
Medio Bassa					PREVENZIONE
Bassissima					
Magnitudo	Trascurabile	Modesta	Notevole	Ingente	

Le azioni **preventive** e **protettive** non devono essere considerate alternative ma complementari tra loro nel senso che, concorrendo al medesimo fine, devono essere intraprese entrambe

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

MISURE DI PREVENZIONE

Abbattimento della probabilità di un evento dannoso

$$R = f(P, D)$$

Gerarchia delle misure di Prevenzione

- 1  Eliminazione del rischio
- 2  Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso
- 3  Riduzione dell'esposizione con misure tecniche e organizzative

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

MISURE DI PREVENZIONE

Abbattimento della probabilità di un evento dannoso

$$R = f(P, D)$$

Esempio misure di Prevenzione

Presenza di
materiali
contenenti
amianto
(esposizione
alle fibre
aerodisperse)



- Bonifica e rimozione dei materiali
- Isolamento dei materiali
- Procedure di controllo e manutenzione
- Segnalazione delle aree a rischio
- Formazione e addestramento

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

MISURE DI PREVENZIONE

Abbattimento della probabilità di un evento dannoso

$$R = f(\mathbf{P}, D)$$

Sorveglianza sanitaria

Insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

Finalità della Sorveglianza sanitaria

- ✓ Stabilire lo stato di salute all'assunzione
- ✓ Individuare fattori individuali che aumentano il rischio
- ✓ Evidenziare malattie o sintomi in corso e prevenirne l'insorgenza

Giudizio di idoneità

Sulla base degli accertamenti effettuati il MC rilascia:

Idoneità alla mansione specifica

Idoneità alla mansione con prescrizioni (DPI, limitazioni temporali ecc.)

Non idoneità alla mansione

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

MISURE DI PROTEZIONE

Abbattimento della gravità (Danno) di un evento dannoso

$$R = f (P, \mathbf{D})$$

Alcune misure di protezione

D.P.C.  Dispositivi di Protezione Collettiva

D.P.I.  Dispositivi di Protezione Individuale

P.E.E.  Piano di Emergenza ed Evacuazione

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

MISURE DI PROTEZIONE

Abbattimento della gravità (Danno) di un evento dannoso $R = f(P, D)$

D.P.I. «qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo»

Alcuni esempi di D.P.I.


Guanti



Maschere

Filtri antipolvere
(inquinanti particolati)
Norma EN 143 e EN 149

Filtri per la protezione da gas /
vapori Norma EN 141




DPI udito

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

SCHEMA ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Datore di lavoro DL

- ✓ il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dell'attività in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa
- ✓ il DL ha dei compiti non delegabili quali la valutazione del rischio e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Datore di lavoro DL

- ✓ il DL deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere, ecc. per eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti in azienda
- ✓ se il DL non dimostra di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare l'infortunio questo è destinatario di sanzioni penali o ammende

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Dirigente

- ✓ il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del DL
- ✓ Il dirigente organizza il lavoro, controlla la conformità alle disposizioni di legge, segnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permette
- ✓ in un sistema organizzato esistono deleghe e attribuzioni che delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Preposto

- ✓ I preposti rappresentano l'interfaccia tra DL / dirigenti e i lavoratori
- ✓ I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo
- ✓ Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio la salute o la sicurezza dei lavoratori, ha l'obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Preposto

- ✓ verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza
- ✓ verifica la conformità di macchinari e attrezzature e ne impedisce un utilizzo pericoloso e non conforme alle normative di riferimento
- ✓ istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti
- ✓ sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio per la salute e la sicurezza propria e altrui
- ✓ segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie riscontrate e impedisce le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Lavoratore

il lavoratore è la

“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Equiparati al Lavoratore

Al lavoratore così definito è equiparato:

- ✓ il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, l'allievo degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione
- ✓ il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266 (volontariato)
- ✓ i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile
- ✓ il volontario che effettua il servizio civile

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Lavoratore

Diritti

... alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

... ad essere informato e formato

... alla tutela (ovvero il lavoratore non è sanzionabile):

- ✓ se si allontana dal luogo di lavoro in caso di pericolo grave ed imminente;
- ✓ se assume iniziative in caso di pericolo grave poiché impossibilitato ad avvisare un superiore

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Doveri

Lavoratore

Prendersi cura della propria e altrui salute e sicurezza

Osservare le norme di sicurezza impartite dalla legge e dal datore di lavoro

Segnalare eventuali fattori di rischio al datore di lavoro, dirigente o preposto

Sottoporsi ai controlli sanitari eventualmente disposti dal medico competente

Partecipare ai corsi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro

Accettare la designazione di addetto alle emergenze

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Lavoratore

Doveri

Utilizzare in modo appropriato i D.P.I. messi a loro disposizione:

- non apportarvi modifiche
- segnalare difetti riscontrati

Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro:

- non rimuovere i sistemi di protezione della macchina
- non fare alcuna operazione che non compete loro
- segnalare difetti riscontrati

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

SANZIONI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Apparato sanzionatorio per il Dirigente / D.L.

L'inosservanza delle disposizioni di legge
può comportare:

- ◆ l'arresto fino a 4 mesi
- ◆ ammende da € 500 a € 6.000



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

SANZIONI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Apparato sanzionatorio per il Preposto

L'inosservanza delle disposizioni di legge
può comportare:

- ◆ l'arresto fino a 2 mesi
- ◆ ammende da € 200 a € 1.200



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

SANZIONI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Apparato sanzionatorio per il Lavoratore

L'inosservanza delle disposizioni di legge
può comportare:

- ◆ l'arresto fino a 1 mese
- ◆ ammende da € 200 a € 600



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza – RLS

Aziende fino a 15 lavoratori

Il RLS:

“Eletto direttamente dai lavoratori al loro interno

Aziende con più di 15 lavoratori

Il RLS:

“Eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda...

...In assenza è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno”



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza – RLS

Permessi per formazione del RLS

Tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione:

- 32 ore iniziali di cui 12 sui rischi specifici in azienda
- 4 ore annue minime di aggiornamento per aziende che occupano fino a 50 dipendenti e 8 ore oltre i cinquanta

Numero minimo di

- a) 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti
- b) 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti
- c) 6 rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza – RLS

DIRITTO DI:

- accesso ai luoghi di lavoro
- consultazione preventiva
- ricevere informazioni e formazione
- promuovere misure di prevenzione
- richiedere interventi di autorità



DOVERE DI:

- rispettare il segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza
- usare le informazioni di cui viene a conoscenza al fine di incrementare la sicurezza dei luoghi e delle condizioni di lavoro.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Servizio di prevenzione e protezione

E' l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali in azienda, ovvero unità produttiva.

il R.S.P.P.

una o più persone interne all'azienda, cioè dipendenti

professionista esterno

datore di lavoro = R.S.P.P.



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – R.S.P.P.

COMPITI:

- 1) individua e valuta i fattori di rischio
- 2) individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
- 3) elaborare le misure di prevenzione e protezione e ne verifica l'efficacia
- 4) elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- 5) propone i programmi di formazione e informazione
- 6) partecipa alla riunione periodica
- 7) informa i lavoratori sui rischi, sulle misure di prevenzione e sicurezza

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione – A.S.P.P.

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/08, facente parte del servizio di Prevenzione e Protezione

Art. 32, comma 10: nei casi in cui il datore di lavoro si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di Responsabile del Servizio, deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti individuati all'interno della propria azienda.

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

Medico Competente

- ✓ specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva
- ✓ docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro
- ✓ medico igienista e medico legale e delle assicurazioni

il M.C. {
dipendente di una struttura pubblica (se non esplica attività di
vigilanza)
libero professionista
dipendente del datore di lavoro



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Medico Competente

collabora con il datore di lavoro e con il R.S.P.P.:

- alla valutazione dei rischi
- al programma di attuazione delle misure di tutela
- all'organizzazione del servizio di pronto soccorso
- alla formazione e informazione dei lavoratori
- svolge la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Addetti alle emergenze antincendio

Soggetti individuati dal Datore di Lavoro per attuare le misure di emergenza antincendio ed esodo ai quali occorre destinare una specifica formazione



Addetti alle emergenze

Addetti alle emergenze primo soccorso

Soggetti individuati dal Datore di Lavoro per attuare le misure di emergenza sanitaria ai quali occorre destinare una specifica formazione




FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Formazione Addetti Antincendio




FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI

Formazione Addetti Primo Soccorso



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

VIGILANZA

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla **azienda sanitaria locale** competente per territorio e, per quanto di specifica competenza,:

- dal **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**.
- in particolari settori (edilizia, ecc.) ha competenza di vigilanza anche **l'ispettorato del lavoro**



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

PRESCRIZIONE

Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.

Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento.



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO

Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

ESTINZIONE DEL REATO

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta.



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

- ✓ Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- ✓ Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- ✓ Mancata formazione ed addestramento
- ✓ Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- ✓ Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- ✓ Mancanza della protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- ✓ Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

ORGANISMI PARITETICI

A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici.

Tali organismi sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative volte a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO

Emergenza

È una situazione anomala che può costituire fonte di rischio per la sicurezza delle persone e di danno per le cose.

Si possono individuare 3 livelli di emergenza:

EMERGENZA CONTENUTA  può essere affrontata e controllata dal **personale coinvolto**, senza l'ausilio del personale addetto.

EMERGENZA INTERNA  può essere affrontata e controllata dal **personale addetto alla gestione dell'emergenza**, senza l'ausilio di soccorsi esterni.

EMERGENZA GRAVE  deve essere affrontata e controllata dal personale addetto con **l'ausilio dei soccorsi esterni**.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

Diffusione ordine di evacuazione

**Ordine di uscita:
DAL PIÙ VICINO AL PIÙ LONTANO DALL'USCITA**

SEGNALI DI EMERGENZA IN
CASO DI **INCENDIO**

ALLARME
INCENDIO

**3 SUONI DI CAMPANELLA /
TROMBA DA STADIO**



**PREALLARME: PREPARARSI
ALL'EVACUAZIONE**

**1 SUONO CONTINUO
PER 30 SECONDI**



ABBANDONARE LA SCUOLA

Se presente, deve essere utilizzato il sistema di altoparlanti o l'impianto di allarme antincendio

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37, commi 1 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011)

Diffusione ordine di evacuazione

**Ordine di uscita:
DAL PIÙ VICINO AL PIÙ LONTANO DALL'USCITA**

**SEGNALI DI EMERGENZA IN
CASO DI TERREMOTO**

**15 SUONI DI CAMPANELLA /
TROMBA DA STADIO**



**SIMULAZIONE DELLA SCOSSA DI
TERREMOTO**

**1 SUONO CONTINUO
PER 30 SECONDI**



ABBANDONARE LA SCUOLA